CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.	Entrata		
	Uscita	5964	
Dat di partenza		29/09/2022	
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA5	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Spett.le
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI
PISA, LUCCA E MASSA CARRARA
C.A. del Presidente
Luigi Casanovi (Dottore Agronomo)

protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it

Lettera	*Codice Atto*	*Numero*	*Anno*	*Autore*	*Estensore*
	AA5A1	*41*	*2022*	*SB*	*bb*

Oggetto	**Esercizio attività professionale tramite società "non tra professionisti" RISCONTRO**

Preg.mo Presidente

Gent.mo Luigi,

In riscontro alla Tua nota Vostro Prot. Prot.101/1.1/07 marzo 2022, acquisita al protocollo di Questo Consiglio Nazionale al prot. n. 1630/07 marzo 2022 e avente pari oggetto della presente, si partecipa quanto segue.

L'art 10 della Legge n.183 del 2011 ha, come è noto, attenuato e modulato la riserva di iscrizione all'albo professionale (sistema ordinistico) ammettendo l'esercizio delle professioni intellettuali di cui al Libro V, Titolo IV, Capo II del cod. civ, anche in forma societaria. Condizione dettagliata dal DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di

attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 81 del 6 Aprile 2013.

Fatta questa doverosa premessa, dati gli elementi partecipati a questo Consiglio Nazionale da Codesto Ordine, appare opportuno richiamare le Circolari CONAF 36/2017, 45/2016 e il parere legale predisposto in occasione della emanazione della sentenza n.103 del 2016 della Sezione VI del Consiglio di Stato riferita alla tematica "*Esercizio in forma societaria delle professioni intellettuali: limiti correlativi come desunti dal Consiglio di Stato in sede di esegesi dell'art 10 della L 183/2011 anche in relazione ai parametri comunitari*".

Infatti, in ragione di quanto riportato nei documenti sopra citati e che per comodità si allegano alla presente, si ritiene di poter acclarare che l'esigenza di consentire l'esercizio di attività professionali attraverso moduli organizzativi e gestionali di natura societaria deve essere in equilibrio con l'esigenza di salvaguardare comunque alcuni dei caratteri indefettibili che caratterizzano, anche riguardo ai principi ricavabili dall'art 33 Cost. l'esercizio delle attività proprie dei sistemi ordinistici", fra i quali in primis il carattere imminetemente personale della prestazione,in ragione dell'essenzialità della fiducia che deve intercorrere con il cliente.

Ne discende - ineluttabilmente - il ritenersi, da parte di questo Consiglio Nazionale, della interdizione a carico delle cd Società Commerciali di svolgersi attività professionali riconducibili alle professioni regolamentate. *"…Considerazione compatibile e coerente sia al parametro nazionale di cui all'art 41 Cost., sia ai principi dell'ordinamento europeo (quali la libera circolazione, libera prestazione e parità di trattamento etc…), essendo, per tal secondo profilo, giustificata da ragioni di preminente interesse generale di garantire verso tutti i clienti il massimo grado di professionalità e di qualità del servizio da parte del professionista, attraverso la personalità della prestazione e la connessa responsabilità individuale (secondo quanto riconosciuto dallo stesso ordinamento europeo)…"..*

CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

Ministero della Giustizia

In riscontro alla Tua richiesta, si comunica che: l'incarico professionale è personale e riferito all'Iscritto, anche in forma societaria. Il Consiglio di Stato nella citata sentenza 103/2016 non ammette che l'incarico Professionale e che l'esercizio di attività riservate agli iscritti ad albi professionali possa essere consentito a società commerciali, neppure nel caso in queste ultime si avvalgono in concreto dell'apporto di professionisti abilitati.

In merito alle richieste riferite agli aspetti previdenziali, si rimanda ovviamente all'Ente responsabile per gli aspetti di esclusiva competenza, precisando a scopo informativo che anche l'EPAP (in copia per conoscenza) ha correttamente affrontato la tematica con una propria Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017 rif. "Società tra Professionisti (StP) - istruzioni operative agli iscritti".

oOo oOo oOo

Nella speranza di avere esaustivamente riscontrato la Tua richiesta, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti riteneste necessari.

Il Consigliere Coordinatore Dipartimento
Dipartimento Politiche della Professione
***Silvio Balloni**, dottore agronomo*

Il Presidente
Sabrina Diamanti, *dottore forestale*

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
Via Po, 22
ROMA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Allegati:

- DM Giustizia 34_2013
- Circolare n.45_2016 e allegati
- Circolare n.36_2017.